

NOTA INTEGRATIVA DELL'OPUSCOLO SUI DIRITTI SANCITI DAI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, NEI RIGUARDI DELLE PERSONE CON HANDICAP INTELLETTIVO IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Nel giorno in cui l'opuscolo ci è stato consegnato dalla tipografia, la Corte costituzionale ha emesso la **sentenza n. 296/2012** che ha respinto il ricorso presentato dal marito e dal figlio di una signora colpita da Sla, ricoverata in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) necessitante di assistenza continua essendo attaccata al respiratore e alimentata artificialmente, dichiarando non fondata la richiesta di illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 66/2008 che impone contributi economici ai coniugi e ai figli anche non conviventi degli anziani malati cronici non autosufficienti.

Pur riguardando gli anziani malati cronici non autosufficienti, **la succitata sentenza n. 296/2012 può essere utilizzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento per approvare leggi che obblighino i congiunti dei soggetti con handicap intellettuale in situazione di gravità a versare contributi economici per la frequenza di centri diurni e/o per le prestazioni residenziali.**

Allo scopo di evitare le possibili nefaste conseguenze della sentenza in oggetto, occorre che tutte le persone e le organizzazioni interessate assumano iniziative nei confronti dei Ministri, dei Parlamentari e degli Amministratori di Regioni, Comuni e Province.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici si segnala quanto segue:

a) ai sensi delle leggi vigenti in materia di sanità, di assistenza e degli altri settori, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno competenza esclusivamente nei confronti delle persone che ricevono direttamente le prestazioni e non nei riguardi dei congiunti conviventi o non conviventi ai quali non viene fornito alcun intervento;

b) la competenza legislativa per le contribuzioni a carico dei congiunti delle persone che non ricevono direttamente prestazioni dalla sanità o dall'assistenza o da altri settori spetta esclusivamente allo Stato ai sensi della lettera l) "Ordinamento civile" del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione;

c) il decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 è stato sostituito dalla legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali per le persone disabili", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari", stabiliscono con norme molto precise le iniziative volte a *«favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza»* di cui al sopra citato decreto amministrativo;

d) occorre pretendere la corretta attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 dalle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con la legge 18/2009, in cui le istituzioni, oltre a dover garantire il rispetto della dignità intrinseca dei succitati soggetti (articolo 3) devono *«fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili»* (articolo 25);

e) la questione delle contribuzioni economiche a carico dei congiunti delle persone che ricevono prestazioni dalla sanità o dall'assistenza o da altri settori deve essere affrontata nell'ambito di tutte le relative analoghe situazioni. Al riguardo si osserva quanto segue:

1) nessuna valutazione viene compiuta in merito alle risorse (redditi e beni) dei **congiunti conviventi** per quanto riguarda le prestazioni assistenziali erogate ai cassintegrati e ai disoccupati;

2) non sono mai previsti accertamenti sulle condizioni economiche dei **congiunti non conviventi** per quanto concerne l'integrazione al minimo delle pensioni, la maggiorazione sociale, l'assegno sociale, l'assegnazione di alloggi dell'edilizia economica e popolare, i contributi economici per l'affitto erogato ai soggetti deboli, ecc.;

3) nessuna richiesta viene rivolta dai Comuni ai nonni dei bambini frequentanti gli asili nido o le scuole materne i cui genitori non hanno le risorse sufficienti per il pagamento dell'intera retta, nonostante che l'articolo 148 del Codice civile stabilisca che *«quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli»*.

Concordiamo pienamente con le attuali procedure in base alle quali ai congiunti conviventi (punto 1), a quelli non conviventi (punto 2) e agli ascendenti (punto 3) non viene mai richiesto il versamento di contributi economici per le erogazioni fornite a seguito delle difficoltà finanziarie dei loro familiari, ma chiediamo che analogo trattamento sia riservato ai soggetti con handicap intellettuale in situazione di gravità, agli anziani cronici non autosufficienti, alle persone con demenza senile e ai pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e autonomia molto limitata, nonché ai loro congiunti conviventi e non conviventi;

f) per quanto concerne gli anziani malati cronici non autosufficienti si ricorda che il Parlamento nelle leggi 841/1953 e 692/1955 (che avevano sancito il diritto alle cure sanitarie dei pensionati del settore pubblico e privato e del loro congiunti conviventi di qualsiasi età, comprese quelle ospedaliere gratuite e senza limiti di durata), aveva aumentato i contributi previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro il cui importo è stato ulteriormente incrementato dalla legge 386/1974. Detti contributi sono tuttora introitati dallo Stato. Inoltre occorre tener presente che attualmente le persone non autosufficienti ricoverate presso le Rsa devono contribuire, nella misura massima del 50%, al costo delle cure socio-sanitarie sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni, dedotte le franchigie di legge).

Ciò premesso è **estremamente importante promuovere, sulle basi sopra indicate, altri ricorsi alla Corte costituzionale** in modo da ottenere sentenze che interpretino correttamente le vigenti disposizioni di legge.

Sul sito www.fondazionepromozionesociale.it sono reperibili la sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012, la relativa lettera aperta inviata dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) al Presidente e ai Componenti della stessa Corte costituzionale, nonché gli eventuali aggiornamenti in merito ai diritti dei soggetti con handicap intellettuale grave, degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile.

Torino, 16 gennaio 2013